



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 3.2017

Seregno, 12 gennaio 2017

IRI: LA NUOVA IMPOSTA PER LE IMPRESE INDIVIDUALI, SNC E SAS

La Legge di Bilancio 2017 (Legge 11-12-2016 n. 232) definitivamente approvata il 6 dicembre 2016 prevede un nuovo art. 55-bis del Tuir, che regola l'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI).

La disposizione che ha introdotto l'articolo 55-bis del Dpr 916/86 introduce l'**imposta sul reddito di impresa (IRI)** per le **imprese individuali** e le **società di persone** in regime di **contabilità ordinaria** e si applica anche alle società a responsabilità limitata che hanno i requisiti per optare per la trasparenza fiscale ai sensi dell'articolo 116 del Tuir. La presente norma esclude quindi i contribuenti con contabilità semplificata.

Il nuovo regime è opzionale, vincolante per cinque anni e rinnovabile. La scelta deve essere fatta nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta in cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 in Unico 2018).

La norma dispone che il reddito d'impresa di questi soggetti sia escluso dalla formazione del reddito complessivo e venga assoggettato a tassazione separata con **aliquota pari al 24%**.

Il reddito di impresa, di conseguenza, non concorre alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore o del socio almeno fino a quando questi soggetti non preleveranno le somme dalla sfera dell'impresa. Quando l'imprenditore o i propri soci preleveranno le somme già assoggettate ad IRI dai conti bancari dell'impresa, queste avranno ancora natura di reddito di impresa e concorreranno a formare integralmente il reddito complessivo personale dell'imprenditore, dei collaboratori dell'impresa familiare o dei soci. Quindi le somme prelevate saranno tassate per intero.

A sua volta, dal reddito dell'impresa individuale o della società, sono ammesse in deduzione le somme prelevate a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

Nel caso ci siano in bilancio al 31-12-2016 riserve formate da utili dell'esercizio e precedenti non prelevati, l'eventuale prelievo non sarà soggetto ad imposizione in quanto già tassate in regime di trasparenza.

Si considerano distribuite per prime le riserve formate antecedentemente al regime dell'IRI.

Il reddito dell'esercizio deve essere considerato al netto delle perdite concretizzatesi nel periodo di applicazione del regime IRI per l'intero importo che trova capienza e senza limitazione temporale nel quinquennio.

Ai fini previdenziali la base imponibile per la determinazione dei contributi dovuti non deve tenere conto dei redditi assoggettati ad IRI, ma dell'intero reddito d'impresa conseguito, come avviene attualmente.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Esempio

	Anno	Reddito SNC	Importo prelevato dai soci nell'anno	Reddito società soggetto IRI	Perdite riportabili
1	2017	60.000	40.000	20.000	
2	2018	20.000	30.000	0	10.000
3	2019	50.000	30.000	10.000	

- 1) Imposta società $20.000 \times 24\% = 4.800$ ---- Reddito soci 40.000 soggetto a IRPEF
- 2) Imposta società $20.000 - 30.000 =$ perdita 10.000 ---- Reddito soci 30.000 soggetto a IRPEF
- 3) Imposta società $50.000 - 30.000 - 10.000$ (perdite riportabili) $= 20.000 \times 24\% = 4.800$ ---- Reddito soci 30.000 soggetto a IRPEF

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.

Studio Commercialista Associato Contrino

Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917

Art. 55-bis. Imposta sul reddito d'impresa

In vigore dal 1 gennaio 2017 - Testo introdotto dall'art. 1, comma 547, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232

1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
3. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.
5. L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta.